



MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA
NORMAZIONE E DELEGHE AL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE, IL RIORDINO E IL
RIASSETTO IN DETERMINATE MATERIE

Art. 14

Delega al Governo per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, al fine di adeguare la disciplina dell'elettorato attivo alle innovazioni in materia di dematerializzazione della tenuta e dell'aggiornamento delle liste elettorali e di integrazione delle liste elettorali stesse con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) ricognizione delle norme statali vigenti in materia di cause ostative al diritto di elettorato attivo, di composizione, nomina e funzionamento degli organi comunali e statali preposti alla regolare tenuta e al controllo delle liste elettorali, del relativo contenzioso, di sanzioni penali o amministrative per la violazione delle norme previste dal citato testo unico, al fine di provvedere al coordinamento, all'aggiornamento e alla semplificazione delle medesime norme, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza logica, giuridica e sistematica, nel rispetto delle norme costituzionali sul riconoscimento del diritto di voto e del principio di iscrizione automatica nelle liste elettorali al raggiungimento del prescritto requisito della maggiore eta' e in assenza di cause preclusive del diritto di elettorato attivo;
- b) revisione delle procedure di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, anche in conseguenza dell'intervenuta integrazione delle liste elettorali con l'ANPR, con conseguente rideterminazione temporale delle revisioni ordinarie e straordinarie;
- c) affidamento al responsabile dell'ufficio elettorale comunale degli adempimenti relativi alla tenuta, all'aggiornamento e alla revisione delle liste elettorali generali e sezionali, mantenendo in capo alle commissioni elettorali circondariali la competenza a

decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti comunali di cancellazione o iscrizione, omissione di cancellazione o diniego di iscrizione nelle liste elettorali;

d) armonizzazione delle disposizioni del citato testo unico con quelle previste a livello nazionale e dell'Unione europea per la tutela dei dati personali nel rispetto del principio di non eccedenza delle informazioni richieste ai fini della iscrizione nelle liste elettorali. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, da rendere entro trenta giorni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Versione in vigore dal 14 novembre 2025 secondo Normattiva, non più in vigore dal 8 luglio 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualita' della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie
Estremi	Legge 10 novembre 2025, n. 167
Capo	III — Deleghe al governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/misure-per-la-semplificazione-normativa-e-il-miglioramento-della/art-14-delega-al-governo-per-la-revisione-del-testo-unico-delle-leggi-per-la/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it